
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

(LPPC)

Modifiche del... **Progetto del 03.02.10 (per la procedura di consultazione)**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...2010,
decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile¹ è modificata come segue:

Art. 5 Compiti della Confederazione

¹ D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l'intero Paese o le zone limitrofe dei Paesi confinanti.

² Essa può sostenere i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.

³ Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della popolazione e il coordinamento di quest'ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.

⁴ Controlla la collaborazione tra le organizzazioni partner della protezione della popolazione e gli altri strumenti della politica di sicurezza e regola la collaborazione nel campo dell'istruzione.

⁵ Regola le modalità per dare l'allerta e l'allarme alle autorità ed alla popolazione in caso di pericolo imminente.

⁶ Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

Art. 10 lett. a

La Confederazione:

SR

¹ **RS 520.1**

- a. coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra le organizzazioni partner, con l'esercito e con terzi;

Art. 12 cpv. 2 e 3

² Gli uomini congedati dal servizio militare non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.

³ Chi è congedato dal servizio civile non è tenuto a prestare servizio di protezione civile.

Art. 19, rubrica, frase introduttiva e lett. b

Eccezioni per i membri delle autorità

Per la durata della loro carica sono esonerati dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

- b. il cancelliere o la cancelliera della Confederazione e il vicecancelliere o la vicecancelliera;

Art. 21 *Esclusione*

I militi della protezione civile condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Art. 25a (nuovo) *Durata dei servizi di protezione civile*

La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33–37 non deve superare quaranta giorni all'anno.

Art. 27, rubrica, cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. a, c nonché cpv. 3

Chiamata per interventi in caso di catastrofe o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino

¹ Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:

- d. *abrogato*

² I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile:

- a. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera o nelle zone limitrofe di un Paese confinante;

- c. *abrogato*

³ I Cantoni regolano la procedura di chiamata.

Art. 27a (nuovo) *Chiamata per interventi di pubblica utilità*

¹ I militi della protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità:

- a. dal Consiglio federale per interventi a livello nazionale;
- b. dai Cantoni per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.

² La durata massima complessiva degli interventi è di due settimane all'anno.

³ La convocazione è inviata ai militi della protezione civile almeno sei settimane prima dell'inizio dell'intervento.

⁴ I Cantoni regolano la procedura di chiamata.

Art. 33 Istruzione di base

Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 26 anni, i militi della protezione civile seguono un'istruzione di base che dura da due a tre settimane. Per le funzioni di specialista, l'istruzione di base può essere completata con un corso complementare di una settimana al massimo.

Art. 34 Istruzione dei quadri

¹ I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare la funzione di comandante devono seguire, per assumere tale funzione, un corso per comandanti che dura da tre a quattro settimane.

² I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare un'altra funzione di quadro devono seguire, per assumere tale funzione, un corso per quadri che dura da una a due settimane.

Art. 35 Perfezionamento

¹ I militi della protezione civile con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni.

² I militi della protezione civile con funzioni di quadro o di specialista secondo l'articolo 39, capoverso 2, possono, durante lo stesso periodo, essere chiamati dai Cantoni a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di una settimana; i costi sono a carico dei Cantoni.

Art. 36 Corsi di ripetizione

¹ Una volta conclusa l'istruzione di base, i militi della protezione civile sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di almeno due giorni e al massimo di una settimana.

² I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo tre settimane di corso supplementari.

³ I militi della protezione civile che assumono altre funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo due settimane di corso supplementari.

⁴ I corsi di ripetizione possono essere prestati in zone limitrofe di un Paese confinante.

Titolo precedente l'art. 43

Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale

Art. 43 cpv. 2

² Il Consiglio federale definisce il genere e la quantità del materiale standardizzato.

Art. 43a (nuovo) Sistema d'allarme acqua

¹ I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua.

² Il Consiglio federale stabilisce quali impianti d'accumulazione devono disporre di un sistema d'allarme acqua.

Art. 44 (nuovo) Esenzione dai dazi doganali

Il materiale della protezione civile (prodotti finiti e semifiniti) che la Confederazione importa dall'estero è equiparato, per quanto riguarda i dazi, al materiale bellico secondo l'articolo 8, capoverso 2, lettera m della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane² e l'articolo 29 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane³.

Art. 46 Obbligo di costruire

¹ I proprietari sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi nei nuovi edifici abitativi dei Comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza. Se non sono tenuti a realizzare rifugi, essi devono versare un contributo sostitutivo.

² I proprietari sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi nei nuovi istituti e ospedali. Se per motivi tecnici non possono realizzare rifugi, essi devono versare un contributo sostitutivo.

³ I Comuni provvedono a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza.

⁴ I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni.

Art. 47 Gestione, contributi sostitutivi

¹ Per garantire un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione di rifugi.

² I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46, capoversi 1 e 2, vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali e il rinnovamento dei

² RS 631.0

³ RS 631.01

rifugi privati. I contributi che rimangono dopo l'adempimento di questi compiti possono essere destinati ad altre misure di protezione civile.

³ I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

⁴ Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e l'ammontare di questi.

Art. 48a (nuovo) Manutenzione

La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.

Art. 49 Soppressione

¹ I Cantoni possono sopprimere i rifugi.

² Il Consiglio federale definisce le condizioni e, in caso di soppressione di rifugi pubblici, regola la restituzione dei sussidi federali versati.

Art. 52 Cantoni

¹ I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

² Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

³ Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.

Art. 53 Enti ospedalieri

¹ Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.

² Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche.

Art. 54

Abrogato

Art. 55 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Se vengono soppressi posti sanitari protetti o ospedali protetti, occorre garantire il numero minimo prescritto di posti letto.

Art. 61, rubrica e cpv. 2 (nuovo)

Regresso ed esonero dalla responsabilità per danni

² Il richiedente di un intervento di pubblica utilità a livello nazionale della protezione civile esonera la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi

responsabilità per i danni derivanti da prestazioni a terzi e rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei loro confronti per i danni diretti che gli sono stati arrecati. Sono fatte salve le pretese di risarcimento risultanti da un danno causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 66a Attribuzione a una funzione

Contro l'attribuzione a una funzione nella protezione civile è possibile presentare ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 66b Diritto di ricorso del DDPS

Il DDPS può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza. Queste gli inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni.

Art. 67, rubrica

Competenze e ricorso

Art. 67a (nuovo) Opposizione

Se si rifiuta di assumere una parte o la totalità dei costi supplementari secondo l'articolo 71, capoversi 2 e 2^{bis}, o di versare i sussidi forfettari secondo l'articolo 71, capoverso 3, l'organo federale responsabile della protezione civile è tenuto a motivare la sua decisione. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 68 Infrazioni alla legge

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;
- b. disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;
- c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con la multa.

³ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente:

- a. in qualità di persona soggetta all'obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;
- b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;
- c. disattende ordini o regole di comportamento prescritte in caso dall'allarme;
- d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

⁴ Se il colpevole di un'infrazione secondo il capoverso 3 ha agito per negligenza, è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

⁵ Se l'autorità competente rinuncia, sulla base dell'articolo 52 del Codice penale⁴, a un perseguimento penale, al rinvio in giudizio o alla punizione, essa può ammonire il colpevole.

⁶ Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

¹ È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni, emanate in esecuzione della presente legge, la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione. Nei casi gravi o di recidiva può essere inflitta una multa fino a 20 000 franchi.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

³ Se l'autorità competente rinuncia, sulla base dell'articolo 52 del Codice penale⁵, a un perseguimento penale, al rinvio in giudizio o alla punizione, essa può ammonire il colpevole.

Art. 70 cpv. 2

Abrogato

Art. 71 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)

² Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento, il cambiamento di utilizzazione o, in caso di soppressione, lo smantellamento dei sistemi tecnici di protezione degli impianti di protezione. Non si assume questi costi se il numero di posti letto scende sotto il numero minimo prescritto in seguito alla soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto.

^{2^{bis}} Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali e delle collezioni

⁴ RS 311.0

⁵ RS 311.0

d'importanza nazionale nonché i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.

Art. 72 cpv. 1, prima frase, cpv. 3 e 5 (nuovo)

¹ Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'organo federale responsabile della protezione civile tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).

³ I dati secondo il capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

⁵ L'organo federale responsabile della protezione civile e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per l'esecuzione dei controlli, i numeri AVS secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. c^{bis}

¹ Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, membri della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell'esercizio della loro attività:

c^{bis} hanno, in quanto membri della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

⁶ RS 831.10

⁷ RS 120

2. Legge federale del 6 ottobre 1966⁸ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Art. 14 Obbligo dei proprietari e possessori

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i detentori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni.

Art. 24 Aliquote dei sussidi

¹ La Confederazione può assegnare sussidi del 20 per cento al massimo dei costi per quelle misure, diverse dalle edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s'avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

² Se riduce i sussidi o ne rifiuta il versamento oppure effettua riduzioni durante la revisione della liquidazione finale, l'organo federale responsabile della protezione dei beni culturali è tenuto a motivare la sua decisione. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.